

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CGF
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 31/CGF – RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2007**

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Attolico Avv. Lorenzo, Molinari Dr. Lucio – Componenti;
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1. RICORSO DEL PARMA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 8.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ, SEGUITO GARA PARMA/ROMA DEL 7.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 78 del 16.10.2007)

Con delibera del 16.10.2007, Com. Uff. n. 78 del 16.10.2007, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in relazione alla gara Parma/Roma del 7.10.2007 infliggeva alla società ospitante l’ammenda di € 8.000,00 per lancio di un accendino e di una bottiglietta d’acqua all’indirizzo del guardalinee, senza colpilo.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Parma la quale, con diffusa motivazione, chiedeva la riduzione dell’ammenda ad €2.000,00, o in via gradata ad €4.000,00.

L’impugnazione non può, ad avviso di questa Corte, trovare accoglimento.

Non possono, infatti, essere condivise le argomentazioni difensive secondo le quali appare eccessiva la sanzione irrogata in ordine ad un semplice lancio di oggetti sul terreno di giuoco, in quanto, come emerge chiaramente dal referto arbitrale, non di un generico lancio si è trattato, ma di oggetti che erano stati indirizzati al collaboratore dell’arbitro, e che non lo avevano attinto per mera favorevole casualità, finendo alla distanza di circa un metro dallo stesso segnalinee.

L’entità della ammenda inflitta appare, quindi, appena adeguata alla gravità dell’episodio e non suscettibile di ulteriore riduzione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Parma F.C. S.p.A. di Parma e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2. RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 5.000,00 INFLITTA AL SIG. IENCA MASSIMO SEGUITO GARA ATALANTA/TORINO DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007)

La C.G.F. rinvia il reclamo come sopra proposto dal Torino F.C. S.p.A. di Torino.

3. RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE LAROSA FRANCESCO (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 84 del 23.10.2007)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Chievo – Ravenna, disputato in data 20.10.2007 e valevole per il Campionato di Serie "B", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con la decisione indicata in epigrafe infliggeva al calciatore Francesco La Rosa, tesserato per la Società ricorrente, la sanzione di tre giornate di squalifica per aver, al termine della gara, nel tentativo di aggredire un avversario, *"colpito non intenzionalmente un addetto al servizio d'ordine, cagionandogli lesioni che ne rendevano necessario il trasporto in ospedale"*.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Ravenna Calcio, la quale, in sintesi, lamenta che la relazione del collaboratore della Procura Federale non fa piena prova dei fatti in questione e l'assenza di condotta violenta o antisportiva, da parte del calciatore Francesco La Rosa, chiedendo che la decisione impugnata venga riformata.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 30.10.2007, è presente l'avv. Andrea Galli nell'interesse della Società Ravenna Calcio, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva, preliminarmente, che deve essere dichiarata ammissibile e con valore di prova avente fede privilegiata sui fatti oggetto di analisi, la relazione del signor Michele Messina, collaboratore della Procura Federale.

E' principio consolidato, infatti, nella giurisprudenza della Commissione d'Appello Federale, che la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini costituisca fonte avente fede privilegiata.

In ordine, invece, al merito della questione sottoposta all'attenzione di questa Corte, si rileva come vi siano elementi che inducano ad una riduzione della sanzione.

Ed invero, malgrado la condotta tenuta dal calciatore La Rosa debba ritenersi, senza dubbio, di natura violenta, si ritiene sussistente la circostanza attenuante costituita dall'assenza di volontarietà nel compimento del fatto, così come indicato nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini.

A ciò si aggiunga che, dall'analisi della citata relazione, si evince come il denunciato tentativo di aggressione nei confronti di un avversario non risulta circostanziato né rivolto alla persona poi involontariamente colpita.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna, riduce a due giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Larosa Francesco.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Molinari Dr. Lucio, Fortunato Prof. Vincenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

4. RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 15.000,00 CON L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE “CURVA NORD” INIBITO AGLI SPETTATORI, INFLITTA SEGUITO GARA CAGLIARI/CATANIA DEL 21.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007)

Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007 ha inflitto alla società Cagliari Calcio S.p.A. la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 con l’obbligo di disputare una gara con settore “curva nord” inibito agli spettatori, inflitta seguito gara Cagliari/Catania del 21.10.2008.

Avverso tale provvedimento la società Cagliari Calcio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 23.10.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con successiva nota trasmessa in *limine litis*, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all’azione fornendo altresì prova di analoga comunicazione alla controparte.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. dato atto della rinuncia del Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari dichiara estinto il procedimento.

Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

5. RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

1) DELL’AMMENDA DI EURO 20.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ;

2) DELL’AMMENDA DI EURO 4.000,00 INFLITTA AL CALCIATORE DONI CRISTIANO.

(Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007)

Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 23.10.2007 ha inflitto alla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. le sanzioni:

- dell’ammenda di €20.000,00 con diffida inflitta alla società;
- dell’ammenda di €4.000,00 inflitta al calciatore Doni Cristiano.

Avverso tale provvedimento la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 24.10.2007, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la

ricorrente, con nota trasmessa il 25.10.2007, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione fornendo altresì prova di analoga comunicazione alla controparte.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. dato atto della rinuncia dell'Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Zingonia Ciserano (Bergamo) dichiara estinto il procedimento.

Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Attolico Avv. Lorenzo, Fortunato Prof. Vincenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

6. RICORSO CON PROCEDURA D'URGENZA DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE ZALAYETA MARCELLO, SEGUITO SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., SEGUITO GARA NAPOLI/JUVENTUS DEL 27.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 92 del 29.10.2007)

Premesso che non è consentito agli organi della Giustizia Sportiva sindacare nel merito le valutazioni di carattere tecnico del direttore di gara;

ritenuto, altresì, che pur apprezzabili considerazioni di carattere etico-sportivo sui comportamenti tenuti dai calciatori successivamente ad eventi come quello in questione non possono rilevare ai fini della valutazione circa la sussistenza o meno del comportamento simulatorio dei calciatori stessi; tutto ciò posto, anche alla luce di ulteriori filmati acquisiti agli atti con l'assenso della Procura Federale e visionati in contraddittorio, emerge che:

vi è stata una trattenuta del calciatore Legrottaglie ai danni del calciatore Zalayeta che potrebbe aver inciso sulla stabilità del calciatore stesso;

non può escludersi che vi sia stato un ulteriore contatto tra il ginocchio sinistro di Legrottaglie ed il piede destro dello Zalayeta;

la dinamica dell'azione ed in particolare la posizione assunta dal portiere rispetto alla traiettoria di corsa dello Zalayeta era tale da impedire a quest'ultimo la prosecuzione della corsa se non scavalcando ovvero impattando con il medesimo portiere;

non può escludersi, altresì, che sull'innaturale trascinarsi della gamba destra da parte del calciatore Zalayeta abbiano inciso la trattenuta e il contatto suddetti.

Ritenuto, quindi, che, alla stregua del complessivo dispiegarsi dell'azione, non risulta integrata la fattispecie della "evidente simulazione" richiesta dall'art. 35.1.3 C.G.S. e che, pertanto, il reclamo merita accoglimento come da conforme richiesta delle parti.

Per questi motivi la C.G.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli, annulla la decisione impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO CON PROCEDURA D'URGENZA DEL CALCIATORE DA SILVA COUTO FERNANDO MANUEL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE SEGUITO SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 DEL C.G.S. SEGUITO GARA PARMA/LIVORNO DEL 28.10.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 93 del 30.10.2007)

Preso atto della segnalazione ex articolo 35, comma 1.3., C.G.S., il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, all'esito dell'esame delle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale, relative alla gara Parma – Livorno del 28.10.2007, valevole per il Campionato di Serie A, stagione 2007/2008, con la decisione pubblicata indicata in epigrafe, ha inflitto al calciatore Fernando Manuel Da Silva Couto, tesserato per la Parma Football Club S.p.A., la squalifica per tre giornate effettive, per aver tenuto un condotta violenta, costituita dall'aver indirizzato uno sputo verso il calciatore avversario Eijon Bogdani che gli volgeva parzialmente le spalle.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, C.G.S., il calciatore Fernando Manuel Da Silva Couto, il quale ha sostenuto, in sintesi, (i) che lo sputo non era diretto ad alcuno dei soggetti presenti sul campo di gioco e (ii) che il gesto commesso dal ricorrente non potesse essere definito fatto di condotta violenta, perché le immagini televisive non rilevano l'intenzionalità del gesto stesso, né che lo sputo avesse colpito il calciatore Bogdani.

Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto la revoca della squalifica inflitta in quanto il fatto di condotta violenta non sussiste. A supporto di quanto osservato, il calciatore Couto ha prodotto le immagini televisive relative alla citata circostanza e una dichiarazione del calciatore Bogdani con la quale lo stesso afferma di che lo sputo non era rivolto alla sua persona.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 30.10.2007, sono presenti il ricorrente, personalmente, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminate le immagini televisive, ritiene di respingere il ricorso in quanto risultano infondati i motivi esposti dal ricorrente.

Questa Corte, infatti, nel condividere *in toto* la corretta ed esaustiva motivazione resa dal Giudice Sportivo sui fatti in questione, osserva come dalle immagini televisive si evinca la volontarietà del gesto e l'intenzione di rivolgere lo sputo verso il calciatore Bogdani.

Tali evidenze documentali, peraltro, non possono essere poste in dubbio dalla dichiarazioni del calciatore Bogdani, il quale come correttamente sottolineato dal Giudice Sportivo, risulta voltato di spalle ed attorniato da altri tre calciatori. Nell'impossibilità, quindi, accorgersi del fatto e, conseguentemente, di determinare se lo sputo fosse rivolto verso di lui.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con procedura d'urgenza come sopra proposto dal calciatore Da Silva Couto Fernando Manuel e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 5 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete